



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Lo Sapia, con domicilio eletto presso il suo studio in Marigliano, via Isonzo, 18;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS- con il quale il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola su delega del Questore di Napoli ha rigettato l'istanza del ricorrente sul rinnovo del porto d'armi per uso caccia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso e la relativa procura sono privi della sottoscrizione con firma digitale;

Rilevato che **secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso da questo T.A.R. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 22 febbraio 2017, n. 1053), la forma digitale e la sua sottoscrizione con firma elettronica sono requisiti di forma stessa dell'atto, a pena di nullità del medesimo.** Ciò a fronte dell'indicata previsione di nullità tassativa dell'art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a., ai sensi del quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione.

Rilevato in particolare che con tale pronuncia si è evidenziato:

Che l'art. 136, comma 2 bis, c.p.a., nello stabilire che tutti gli atti delle parti (salvo specifiche eccezioni) sono sottoscritti con firma digitale, e non più che gli stessi «possono essere sottoscritti con firma digitale» (come nel testo anteriore al d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con l. 25 ottobre 2016, n. 197), contiene un'espressa disposizione sulla forma degli atti e non riguarda la sola modalità di deposito;

Che la prescrizione dell'art. 40 c.p.a., in base al quale il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore munito di procura speciale, deve intendersi riferita alla sottoscrizione mediante firma digitale e che nello stesso senso va interpretato l'art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a., per il quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione;

Che a conferma di ciò si porrebbe anche l'art. 9 del d.P.C.M. 16.2.2016, n. 40, il quale contempla che “salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento

informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD”;

Che il T.A.R., con la citata pronuncia, dopo aver ribadito sul piano concettuale il principio dell'invalidità dell'atto non sottoscritto con firma digitale, ha poi fatto uso del principio di conservazione degli atti in concreto rilevando di non poter pronunciare la nullità prevista dalla legge perché l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, in quanto sebbene la mancanza assoluta della sottoscrizione del ricorso comporta la nullità assoluta e insanabile dell'atto stesso (nel processo civile, secondo l'opinione preferibile, la sua inesistenza) tale rigorosa conclusione non si giustificava allorché dalla copia dell'atto notificato, benché priva della sottoscrizione del difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti (ad es. in base alla sottoscrizione per autentica della procura in calce), la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato (Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 1275);

Rilevato che per contro nell'ipotesi di specie non risulta neppure sottoscritta per autentica la procura in calce al ricorso e che non risulta depositata la copia del ricorso notificato all'Amministrazione resistente, per cui non può applicarsi il principio della sanatoria della nullità tramite raggiungimento dello scopo;

Rilevato che, ad avviso di questo Collegio, non può neppure farsi applicazione del principio espresso da Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541, secondo il quale le disposizioni sulla digitalizzazione vanno configurate come disposizioni sul deposito degli atti e non come disposizioni che impongono una determinata forma vincolata, per cui il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché certamente non conforme alle prescrizioni di legge, non diverge in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento da dover essere considerato del tutto inesistente perché, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali, non si configura in termini di non atto

(secondo la distinzione fra inesistenza e nullità da ultimo tracciata da Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916), e che nella disciplina del PAT mancherebbe una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale, per cui verrebbe meno il presupposto necessario per dichiarare il ricorso nullo nella sua fase genetica, ovvero in relazione alla successiva notificazione e deposito, difettando, ad avviso del Consiglio di Stato, disposizioni che sanciscano la nullità dell'adempimento se realizzato in formato cartaceo, atteso che la fattispecie all'esame del Consiglio di Stato riguardava l'ipotesi di un ricorso notificato e depositato in formato cartaceo, privo della firma digitale e munito della sola sottoscrizione autografa, senza alcuna attestazione di conformità a un eventuale originale digitale, laddove nell'ipotesi di specie manca anche il deposito in forma cartacea con sottoscrizione in forma autografa, per cui in ogni caso dovrebbe farsi applicazione del disposto generale dell'art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a.;

Rilevato peraltro che parte ricorrente ha depositato documentazione relativa all'intervento operato dal venditore installatore autorizzato di Aruba Key, attestante la non funzionalità della firma digitale;

Ritenuto pertanto che nell'ipotesi di specie ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'errore scusabile, anche in considerazione del rilievo che il sistema, secondo quanto evidenziato nella prodotta documentazione, dava per apposta la firma digitale e che pertanto debba essere accolta l'istanza di parte ricorrente, contenuta nelle note del 24 aprile 2017, relativa alla concessione di un termine per provvedere alla rinotifica del ricorso a parte resistente e al successivo deposito nelle prescritte forme del P.A.T.;

Ritenuto al riguardo di dovere concedere il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla rinotifica del ricorso e al deposito nei successivi cinque giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta),
Dispone gli incumbenti di cui in parte motiva a cura di parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro
dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 con
l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE
Diana Caminiti

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO